

Atto Deliberativo n. del

**CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI
ED ECONOMICI TRA ATS E COMUNI DERIVANTI
DALL'ATTUAZIONE DELL' INTERVENTO A FAVORE DI MINORI
VITTIME DI ABUSI/GRAVI EPISODI DI MALTRATTAMENTO PER
I QUALI SIANO STATI ATTIVATI PROCEDIMENTI DI
PROTEZIONE A CURA DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA**

Imposta di bollo
di Euro 16,00
assolta in modo
virtuale.
Autorizzazione
n. 1700/2016 del
11/01/2016

TRA

L'Agenzia di Tutela della Salute ATS dell'Insubria (di seguito denominata ATS),
con sede legale nel comune di Varese in via Ottorino Rossi n. 9, codice fiscale e
partita IVA 03510140126, nella persona del Direttore Sociosanitario, dott. (...), nato
a (...) il (...), delegato dal Direttore Generale, dott. (...), nato a (...) il (...), entrambi
domiciliati per la carica presso la sede di questa ATS

E

l'Ente capofila dell'Accordo di Programma per la realizzazione del piano di zona
(...) (di seguito denominato semplicemente Ente) ovvero il Comune titolare della
funzione di tutela del minore *(nel caso in cui le obbligazioni derivanti dalla
Convenzione siano direttamente assunte dal Comune e non dall'Ente capofila)* (di
seguito denominato semplicemente Ente) con sede legale nel Comune di (...) in (...)
codice fiscale (...) partita IVA (...) nella persona del sig. (...) nato a (...) il (...)
codice fiscale (...) in qualità di legale rappresentante od altro soggetto munito di
potere di rappresentanza legale.

PREMESSO

- che con D.G.R. n. 7626 del 28/12/2017, nel quadro di quanto previsto nei LEA
per la misura comunità per minori vittime di abuso o maltrattamento di cui ai

provvedimenti attuativi della D.G.R. n.116/2013:

➤ è stata confermata la misura comunità per minori vittime di abuso o grave maltrattamento, finalizzata a sostenere interventi di protezione, assistenza e recupero dei minori vittime di abusi/gravi episodi di maltrattamento, attuata in regime residenziale presso strutture residenziali per l'accoglienza dei minori autorizzate ai sensi della D.G.R. n. 20762 del 16/02/2005, in possesso di tutti i requisiti di cui alle D.D.G.R. n. 856/2013 e n. 2942/2014 e successive integrazioni, individuandole nelle comunità educative e nelle comunità familiari;

➤ sono stati aggiornati i criteri di eleggibilità alla misura, indicando eleggibili i minori vittime di abusi/violenza/gravi episodi di maltrattamento per i quali:

1. è stato disposto un decreto di protezione da parte dell'autorità giudiziaria;
2. in tale provvedimento sia presente un riferimento, diretto o indiretto, a valutazioni di rilievo sociosanitario, prodotte o da produrre da parte dei servizi competenti, che consenta di collocare la situazione del minore/i interessato/i nella casistica dei destinatari della misura;

➤ sono stati introdotti indicatori per l'appropriatezza e la valutazione della qualità dell'inserimento del minore in struttura residenziale;

➤ è stato ridefinito il contributo economico a carico del FSR;

• che con D.G.R. n. 7626/2017 è stato approvato il presente schema di convenzione diretto a disciplinare i rapporti giuridici ed economici tra l'ATS e l'Ente in funzione dell'attuazione dell'intervento;

• che la D.G.R. n. 1827 del 31/01/2024 ha confermato per l'anno 2024 la prosecuzione della misura comunità per minori vittime di abuso o grave maltrattamento;

CONSIDERATO

che l'Ente capofila dell'Accordo di Programma per la realizzazione del piano di zona (*indicare denominazione Ente capofila*) sottoscrive la presente convenzione per conto di tutti i Comuni afferenti all'Ambito territoriale (*indicare i Comuni per esteso*) al fine di facilitare il raccordo con l'Agenzia di Tutela della Salute (...) (*indicare denominazione ATS*) e il coordinamento delle attività derivanti dall'attuazione dei sopra citati provvedimenti regionali (*capoverso da non inserire nel caso di Convenzione sottoscritta da parte di singolo Comune*)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1. Oggetto della convenzione

1. Oggetto della presente convenzione è la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'ATS e l'Ente per il riconoscimento di un importo giornaliero a carico del Fondo Sanitario Regionale non superiore al 50% della retta giornaliera sostenuta dall'Ente e comunque entro l'importo massimo di 70 (settanta)euro/die per inserimenti di durata superiore ai tre mesi e di 35 (trentacinque)euro/die per inserimenti di durata uguale o inferiore ai tre mesi, a fronte dell'erogazione delle prestazioni di cui all'art. 3 a favore dei minori che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2 della presente convenzione.

2. La presente convenzione è pertanto finalizzata a garantire un appropriato inserimento in comunità, la qualità della presa in carico del minore vittima di abusi/violenze/gravi episodi di maltrattamento e a ridurre i fattori di rischio, attività riconducibile all'art.12 della Legge 07/08/1990 n. 241, riconoscendo all'Ente un contributo per le prestazioni erogate da professionalità specialistiche, nell'ambito del progetto educativo assistenziale individualizzato in presenza degli indicatori di cui all'Allegato 1 della D.G.R. n. 7626/2017 e

rendicontato dall'Ente stesso.

Articolo 2. Minori destinatari dell'intervento

1. L'intervento è indirizzato a favore di minori vittime di abusi/violenze/ gravi episodi di maltrattamento, per i quali nel provvedimento di allontanamento e protezione da parte dell'autorità giudiziaria siano inseriti riferimenti diretti o indiretti, a valutazioni di rilievo sociosanitario, prodotte o da produrre da parte dei servizi competenti, che consentano di collocare la situazione del minore/minori interessato/i dal provvedimento nella casistica dei destinatari della misura.

2. L'intervento di protezione, assistenza e recupero a favore di minori vittime di abusi/violenza/gravi episodi di maltrattamento è attuato in regime residenziale presso strutture residenziali abilitate ai sensi della D.G.R. n. 20762/2005 "Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori" e in possesso di tutti i requisiti di cui alle D.D.G.R. n. 856/2013 e n. 2942/2014 e successive integrazioni, individuate nelle comunità educative e nelle comunità familiari.

3. L'intervento è garantito anche in relazione alle ipotesi di collocamento del minore presso strutture residenziali ubicate sul territorio di altre Regioni, a condizione che le stesse esercitino l'attività in conformità alle disposizioni in vigore nella Regione di ubicazione.

Articolo 3. Prestazioni oggetto dell'intervento

Ai minori, secondo quanto previsto dal progetto individualizzato, devono essere garantiti:

- a. gli interventi propri dell'unità d'offerta;

b. le prestazioni specialistiche, sanitarie, sociosanitarie e socio educative (ad esempio trattamenti psicoterapici, sostegno psicologico, accompagnamento dell'educatore, ecc.) indicate nel Progetto Quadro e nel PEI volte a:

- rimuovere le situazioni di pregiudizio della salute psicofisica del minore;
- superare le difficoltà e il disagio affettivo e relazionale, ristabilendo le condizioni per il recupero di una crescita armoniosa e serena;
- sostenere il minore in tutte le fasi della presa in carico, ivi compreso l'accompagnamento nelle fasi processuali;

rendicontate con il flusso informativo di Regione Lombardia e valutate da ATS con gli indicatori di appropriatezza e qualità di cui alla D.G.R. n. 7626/2017.

Articolo 4. Impegni e compiti dell'Ente

1. L'Ente garantisce le attività di coordinamento necessarie all'attuazione di quanto disposto dalla presente convenzione per conto di tutti i Comuni afferenti all'Ambito territoriale. *(capoverso da non inserire nel caso di Convenzione sottoscritta da parte di singolo Comune)*

2. In particolare, l'Ente si impegna a:

- sottoscrivere la presente convenzione per conto dei Comuni afferenti all'Ambito territoriale *(capoverso da non inserire nel caso di Convenzione sottoscritta da parte di singolo Comune)*;
- trasmettere all'ATS territorialmente competente - entro le scadenze previste al successivo articolo 6 - la rendicontazione completa di tutti i dati richiesti dal flusso informativo definito da Regione Lombardia in relazione alla presa

in carico dei minori vittime di abusi/violenza/gravi episodi di maltrattamento

che presentano le caratteristiche di eleggibilità di cui al precedente articolo 2;

- mettere a disposizione dell'ATS, ai fini del riconoscimento del contributo, la

seguente documentazione comprovante la situazione specifica di ciascun

minore rendicontato nel flusso informativo regionale di cui all'art. 6:

- decreto dell'Autorità Giudiziaria Minorile e/o altri documenti in possesso del

Comune attestanti che il collocamento in struttura residenziale è stato

determinato dalle condizioni che costituiscono requisito giuridico necessario

per l'eleggibilità all'intervento, come previsto dalla norma dell'art. 2 della

presente convenzione;

- il Progetto Quadro (ex Circ. n. 1 del 15/01/2014 ex DG Famiglia Solidarietà

Sociale e Volontariato) e il Progetto Educativo Individualizzato (PEI)

definito dalla struttura residenziale e condiviso dal Comune all'interno dei

quali siano rinvenibili gli indicatori di cui all'Allegato 1 della D.G.R. n.

7626/2017;

- la documentazione che attesti il possesso degli indicatori di qualità delle

prestazioni sociosanitarie previsti nel medesimo Allegato 1.

3. L'Ente è responsabile di quanto dichiarato e della documentazione messa a

disposizione dell'ATS.

Articolo 5. Impegni e compiti dell'ATS

1. L'ATS si impegna a:

- verificare eventuali anomalie contenute nel flusso regionale di cui all'art.6;

- verificare la coerenza della rendicontazione e della documentazione a

supporto della richiesta di contributo - decreto dell'Autorità Giudiziaria

Minorile, relazione dei servizi sociali comunali, altra documentazione - in

	funzione del rispetto delle condizioni di eleggibilità e degli indicatori di	
	appropriatezza e qualità dell'intervento previsti dalla D.G.R. n. 7626/ 17;	
	➤ verificare le effettive giornate di presenza del minore presso la struttura	
	residenziale, così come dichiarato nella rendicontazione, attraverso l'Ente	
	e/o il Comune;	
	➤ chiedere all'Ente eventuale documentazione integrativa ai fini	
	dell'istruttoria.	
	2. La ATS, per ogni periodo di rendicontazione trimestrale di cui al successivo	
	articolo 6, conclude il procedimento entro 30 giorni dal ricevimento delle relative	
	evidenze istruttorie.	
	3. La ATS determina il valore del contributo in applicazione dell'art. 7, comma 2,	
	della presente convenzione.	
	4. La ATS provvede altresì:	
	➤ ad effettuare controlli sulla presenza del minore presso la struttura	
	residenziale e sull'attuazione del Piano educativo individualizzato;	
	➤ a garantire un'attività specifica di controllo sull'appropriatezza della presa in	
	carico dei minori, tenuto conto dei requisiti di eleggibilità definiti dalla	
	D.G.R. n. 7626/17 e dell'effettiva erogazione delle prestazioni	
	sociosanitarie che ne costituiscono l'oggetto;	
	➤ a disporre l'abbattimento della remunerazione nei confronti dell'Ente, in	
	tutte le ipotesi di accertata inappropriata.	
	Articolo 6. Modalità di rendicontazione	
	1. La rendicontazione delle presenze del minore di cui all'art. 2, è effettuata	
	attraverso l'utilizzo del flusso informativo definito dalla DG Welfare	
	denominato "Comunità per minori".	
		7

2. Ciascun Comune direttamente, o attraverso l'Ente, inoltra alla ATS i dati previsti dal flusso "Comunità per Minori" con cadenza trimestrale, ovvero in tempo utile alle scadenze regionali previste per l'assolvimento del medesimo debito informativo.

3. Nel caso in cui due Comuni partecipino al pagamento della retta di uno stesso minore, il debito informativo relativo al flusso "Comunità per Minori" viene assolto da parte del Comune titolare della tutela, a cui verranno pertanto corrisposti per intero da parte dell'ATS i contributi previsti dalla presente convenzione. Sarà cura ed obbligo di tale Comune raccordarsi con gli altri Comuni interessati per la regolazione diretta di eventuali quote parti spettanti.

Articolo 7. Modalità di liquidazione del contributo

1. Le Parti convengono che l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 4 e 6 della presente convenzione, costituisce condizione giuridica necessaria per la liquidazione da parte dell'ATS del contributo regionale all'Ente secondo l'importo calcolato in applicazione dell'art. 1, fatto salvo in ogni caso il limite di cui al comma 2 del presente articolo.

2. La ATS determina il valore del contributo di cui all'art. 1 e liquida l'importo spettante all'Ente a conclusione della fase di istruttoria e previo corretto assolvimento del debito informativo regionale. L'assolvimento del debito informativo di cui al precedente art. 6, mediante l'alimentazione dei dati nel flusso regionale denominato "minori in comunità" e l'invio alla ATS della documentazione di cui all'art. 4, costituiscono condizione giuridica necessaria per procedere al riconoscimento del contributo regionale. L'entità complessiva di quanto l'ATS potrà riconoscere all'Ente in attuazione della presente convenzione rientra in ogni caso nei limiti dell'importo compatibile con il livello di

assegnazione definito da Regione per l'ATS in relazione all'attuazione della Misura.

3. L'ATS gestisce il processo di liquidazione del contributo secondo la tempistica di seguito indicata:

- entro 30 giorni dal ricevimento della rendicontazione, completamento della fase di istruttoria, durante la quale l'ATS potrà chiedere chiarimenti o integrazioni documentali;
- entro 60 giorni dal completamento della fase istruttoria, liquidazione del contributo all'Ente, previa emissione di debita fattura o altro documento equivalente.

4. Il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità previste dalla vigente normativa sul sistema di tesoreria unica (art. 35, commi 8-13 d. lgs n. 1/2012 e circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 11 del 24/03/2012) per gli Enti che rientrano nel sistema. Per gli Enti che non rientrano nel sistema di tesoreria unica, il pagamento sarà effettuato su c/c bancario comunicato dall'Ente.

Articolo 8. Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità annuale coincidente con l'anno solare (01/01/2024-31/12/2024) ed è prorogata sino alla stipula della nuova convenzione per l'anno successivo.

Art. 9. Obblighi informativi e di comportamento

L'Agenzia e l'Ente si impegnano ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. A presidio di tali principi è posta l'osservanza dei precetti in materia di Codice dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62 del 16/04/2013) e Codice di Comportamento aziendale (Deliberazione n. 750 del 14/12/2023), in materia di prevenzione della corruzione (Legge n. 190/2012, Piano triennale di

prevenzione della corruzione) nonché rispetto degli obblighi di pubblicazione e di accesso civico generalizzato, limitatamente ai dati ed ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse (Art. 2-bis, comma 3, Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013, Linee Guida ANAC n. 1134/2017).

L'Ente dichiara di aver preso visione e di conoscere il contenuto dei predetti precetti normativi e regolamentari, pubblicati e consultabili in Amministrazione Trasparente attraverso i seguenti percorsi: Disposizioni Generali \ Atti Generali \ Codice disciplinare e codice di condotta; Disposizioni Generali \ Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza. In tal senso, l'Ente si impegna a consultare il sito di ATS Insubria periodicamente, viceversa, l'Agenzia ne curerà l'aggiornamento.

L'inadempimento degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento può comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari, se attribuiti a dipendenti dell'Agenzia, la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale nonché il diritto al risarcimento di ogni conseguente danno, se attribuiti all'Ente.

Articolo 10. Tutela dei dati personali

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 così come modificato dal D. Lgs. 101/18, l'ATS e l'Ente Capofila sono autonomi titolari del trattamento dei dati personali relativi a terzi trattati in esecuzione della presente Convenzione.

Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto contrattuale, nel rispetto dei principi generali di cui all' art. 5 del Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento) applicabili al trattamento di dati personali, per ciascun trattamento di propria competenza, e delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.196/2003, così come modificato dal Decreto Legislativo n.101/2018.

Le parti si impegnano a trattare i dati personali nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto osservando le seguenti disposizioni e istruzioni:

- utilizzare, anche per conto del proprio personale dipendente, i dati personali degli assistiti necessari all'instaurazione dei flussi informativi tra l'Ente e l'Agenzia ovvero di Regione Lombardia, per le sole finalità imposte dal presente contratto e dalla disciplina in materia;
- assumere, in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori, ogni responsabilità al riguardo, affinché ogni dato personale, informazione o documento di cui dovesse venire a conoscenza o in possesso non vengano, comunque, in alcun modo e in qualsiasi forma, comunicati o divulgati a Terzi, né vengano utilizzati per fini diversi da quelli di stretta attinenza alle attività oggetto del presente contratto;
- osservare rigorosamente la massima riservatezza in ordine all'attività svolta e ai risultati conseguiti nonché in merito a ogni dato personale o informazione di cui dovesse venire a conoscenza;
- assicurarsi di essere dotate di modelli appropriati per l'identificazione e la revisione delle modalità di trattamento dei dati e per tempestivamente segnalare violazioni di dati personali ai sensi dell'art. 33 e 34 del Regolamento UE;
- rispettare le prescrizioni di tipo tecnico ed organizzativo in merito alle misure di sicurezza previste nell'art. 32 del Regolamento UE;
- verificare che le misure di sicurezza adottate possano essere ritenute idonee a prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o, comunque, non conforme alle finalità della raccolta.

L'Ente inoltre:

- raccoglie il consenso al trattamento dei dati, laddove previsto dalla vigente normativa e accerta che il consenso al trattamento dei dati sia espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, assicurandosi che il consenso sia applicabile a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità; il consenso da parte dell'interessato deve essere prestato per tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS Insubria;
- prima di effettuare la raccolta dei dati relativamente a tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS Insubria, fornisce l'informativa agli interessati, ai sensi degli'artt. 13 e 14 del Regolamento UE;
- si impegna ad ottemperare ai requisiti di cui al Regolamento UE, in particolare con riferimento alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO - art. 37), all'adozione del Registro delle attività di trattamento (art. 30) e agli adempimenti in caso di notifica di violazioni dei dati personali all'Autorità di Controllo (art. 33).

Articolo 11. Recepimento di normative regionali

Le parti danno atto che la presente convenzione si intende automaticamente modificata o integrata per effetto di sopravvenute normative regionali il cui contenuto deve essere formalmente reso noto dalla ATS all'Ente, con la chiara indicazione dei termini relativi alle diverse eventuali obbligazioni.

Articolo 12. Risoluzione della convenzione

1. Nel caso di inosservanza delle clausole della presente convenzione, la risoluzione della stessa si intende regolata dalle vigenti norme previste dal Codice Civile in materia di risoluzione del contratto.

2. Le parti possono recedere dalla presente convenzione mediante preavviso di tre mesi, da comunicare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'altra parte.

Articolo 13. Foro competente

Le parti interessate concordano di definire, in modo amichevole, qualunque controversia che possa nascere dall'interpretazione e dall'esecuzione della presente convenzione. Per ogni controversia si elegge competente il Foro provinciale di Varese.

Articolo 14. Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e alla normativa di settore.

Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente.

ATS DELL'INSUBRIA

ENTE

Il Direttore Sociosanitario

Il Legale Rappresentante (o suo delegato)